

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **443/1987** (ECLI:IT:COST:1987:443)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **12/11/1987**

Deposito del **03/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **16/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3751**

Atti decisi:

N. 443

ORDINANZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 del d.P.R. 3 giugno 1955, n. 592 (Regolamento per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di carovita per la prole minorenni al personale femminile in caso di disoccupazione del marito) promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 dal T.A.R per il Lazio, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Allemand Vittoria ed altre contro il Ministero per i

beni culturali ed ambientali, ha sollevato - con riferimento agli artt. 3, 29, 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.1 d.P.R. 3 giugno 1955, n. 592, nella parte in cui la corresponsione delle quote complementari di indennità di carovita (ora quote di aggiunta di famiglia) per figli minori a carico, in favore del personale femminile coniugato, è prevista soltanto se il marito si trovi in particolari condizioni (assenza, inabilità al lavoro, separazione legale, disoccupazione o detenzione) laddove invece al personale maschile, per i figli minori a carico, competono le suddette quote indipendentemente dalla situazione in cui versano la moglie;

che la violazione dei menzionati parametri costituzionali è dedotta per assunta discriminazione in base al sesso, ai danni della donna lavoratrice coniugata con figli minori a carico;

che il T.A.R. non manca, comunque, di rilevare che la questione va riferita soltanto al periodo antecedente l'entrata in vigore della l. 9 dicembre 1977, n. 903, "che ha assicurato la parità dei lavoratori d'ambo i sessi nonché la parità dei coniugi per quanto concerne l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia";

Considerato che l'impugnato d.P.R. n. 592 del 1955, avendo natura regolamentare, sfugge al sindacato di questa Corte, talché la relativa questione si appalesa manifestamente inammissibile;

che peraltro, ai fini prospettati, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, l. 11 aprile 1950, n.130 come modificato dall'art. 8 l. 8 aprile 1952, n. 212, da cui trae fonte l'impugnato regolamento (sentenza n. 83 del 1983);

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 d.P.R 3 giugno 1955, n. 592 (Regolamento per la corresponsione delle quote complementari dell'indennità di carovita per la prole minorenni al personale femminile in caso di disoccupazione del marito), sollevata dal T.A.R. Lazio, in riferimento agli artt. 3, 29 e 37 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.